



azienda regionale per l'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 33 DEL 28.11.2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI DIPENDENTI CEDUTI DEFINITIVAMENTE ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E AD ARGEA. VARIAZIONE DI BILANCIO N. 34

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Su proposta del Direttore del Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane:

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12, recante "Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)";

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22 recante "Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa";

VISTO lo Statuto dell'Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 del 05.03.2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.04.2017, ai sensi della L.R. 23.09.2016 n. 22, art. 7, comma 2;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 54, protocollo n. 13584 del 20/07/2022, con il quale, su conforme Deliberazione della Giunta regionale n. 19/20 del 21/06/2022, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, il commissariamento dell' A.R.E.A. ed è stato nominato il Dott. Antonello Melis quale Commissario straordinario dell'Azienda, con il compito di provvedere alla gestione dell'Azienda per il tempo strettamente necessario all'approvazione della legge di riforma ed alla nomina dell'organo di amministrazione e, comunque, non oltre sei mesi;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 89, protocollo n. 28485 del 16/12/2021, con il quale, su conforme Deliberazione della Giunta regionale n. 46/80 del 25 novembre 2021, approvata in esito all'espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica, sono state conferite all' Ing. Cristian Filippo Riu, le funzioni di Direttore Generale di AREA, con decorrenza dal 01/01/2022 e per la durata dell'attuale legislatura regionale;

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23/4 del 4 luglio 2007 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 579/DCS del 28 aprile 2016;

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006 n. 11 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna";

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";

azienda regionale per l'edilizia abitativa
delibera del Commissario Straordinario n. 33 del 28.11.2022 pag. 2

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 19/23 del 28 aprile 2015, che estende, sulla base del combinato disposto dell'art. 2 della L.R. 9 marzo 2015 n. 5 e dell'art. 28 della L.R. 2 agosto 2006 n. 11, agli Enti e alle Agenzie regionali l'applicazione dal 2015 del D.lgs. n. 118/2011 di riforma della contabilità pubblica;

RICHIAMATI:

- l'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 avente ad oggetto le variazioni del bilancio di previsione;
- i principi contabili generali di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio della flessibilità del sistema di bilancio e i principi contabili applicati contenuti negli allegati 4/1 e 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, concernenti rispettivamente la programmazione e la contabilità finanziaria;
- il paragrafo 9.2.10 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 che in merito all'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione dispone che:
 - sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati;
 - con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale, n. 38/25 del 21 settembre 2021, avente come oggetto "Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 29 del 30 luglio 2021 "Approvazione Rendiconto della Gestione 2020". Legge regionale. n. 14/1995, artt. 3 e 4";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale, n. 13/45 del 15 aprile 2022, recante "Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 5 del 18.3.2022 "Approvazione Bilancio di previsione 2022-2024". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4";

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale con la deliberazione n. 18/35 del 10 giugno 2022 - *Piano triennale del fabbisogno di personale 2022 – 2024. Determinazione della capacità assunzionale della Regione. L.R. 13.11.1998, n. 31, art. 15*), ha stabilito:
 - a) per gli Enti che finanziano la propria struttura amministrativa con risorse proprie (Area ed Enas), si continui ad applicare il comma 1, dell'art. 39, della L.R. n. 31/98;
 - b) a tale fine si propone che nel presente piano del fabbisogno possa essere previsto l'inquadramento nell'Amministrazione regionale del personale in assegnazione temporanea proveniente da Area (pari a complessive n. 18 unità), ponendo gli oneri a carico della capacità assunzionale della Regione al fine di consentire alla predetta Azienda di computare l'economia della cessazione all'interno della rispettiva capacità assunzionale e sostituire la forza lavoro ceduta";
- la Direzione generale del personale e riforma della Regione, con determinazione n. 1538, prot. n. 33486 del 31/08/2022 inerente *"Piano triennale del fabbisogno di personale 2022 – 2024. Mobilità del personale dell'Azienda Area in assegnazione temporanea presso l'amministrazione regionale - Deliberazione della Giunta Regionale 10/06/2022, n. 18/35. Inquadramento a ruolo di n. 13 unità mediante cessione del contratto"*, ha disposto che, a seguito dell'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti di AREA in assegnazione temporanea presso l'Amministrazione regionale, gli stessi venissero inquadrati, con decorrenza 01.09.2022, nei ruoli dell'Amministrazione regionale, secondo quanto previsto dalla suddetta Deliberazione n. 18/35 del 10 giugno 2022;
- Argea con Determinazione n. 4317 del 23/09/2022, avente ad oggetto: "Art. 39 comma 1, L.R. n. 31/1998: Trasferimento definitivo dei dipendenti dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa in assegnazione temporanea presso l'Agenzia regionale per il sostegno all'Agricoltura. Inquadramento nei ruoli ARGEA di n° 5 Funzionari Amministrativi, categoria D e n° 2 Istruttori Tecnici, categoria C.", ha

azienda regionale per l'edilizia abitativa
delibera del Commissario Straordinario n. 33 del 28.11.2022 pag. 3

proceduto all'inquadramento in ruolo, con decorrenza 01/10/2022, di n° 7 dipendenti di AREA, mediante cessione di contratto;

CONSIDERATO, pertanto che:

- in data 31/08/2022 n. 5 dirigenti e n. 7 dipendenti in assegnazione temporanea presso l'Amministrazione regionale hanno cessato il rapporto di lavoro con AREA;
- in data 30/09/2022 n. 1 dipendente in assegnazione temporanea presso l'Amministrazione regionale e n. 7 dipendenti in assegnazione temporanea presso ARGEA hanno cessato il rapporto di lavoro con AREA;

RICHIAMATI:

- l'art. 2120 del codice civile che contiene la disciplina del trattamento di fine rapporto per i prestatori di lavoro subordinato;
- la legge 29 maggio 1982, n. 297 "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica";
- la legge 27/12/2006 n. 296 ("legge finanziaria 2007") che istituisce il Fondo tesoreria INPS;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2007 attuativo della legge n. 296/2007;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del trattamento di fine rapporto al personale ceduto definitivamente alla Regione e ad ARGEA;

DATO ATTO le somme iscritte nel bilancio di previsione non sono sufficienti per far fronte alla liquidazione del trattamento di fine rapporto in favore dei dipendenti per i quali sono intervenute le cessioni del contratto;

CONSIDERATO che sulla base dai calcoli effettuati dal Servizio contabilità, bilancio e risorse umane la somma complessiva da erogare a titolo di TFR al personale trasferito è pari a € 1.048.300,79 (al lordo dell'imposta sostitutiva da trattenere ai dipendenti di € 26.172,06), di cui € 981.446,86 da recuperare mensilmente tramite DM 10 dal fondo tesoreria INPS ed € 40.681,87 a carico dell'Azienda per il TFR maturato anteriormente alla riforma introdotta dalla legge n. 297/2006;

DATO ATTO che le somme a carico Azienda sono accantonate nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato per € 168.243,00;

CONSIDERATO che la variazione di bilancio necessaria per integrare gli stanziamenti di bilancio 2022-2024 (annualità 2022), in termini di competenza e cassa, si articola come da tabella sotto:

U/E	CAPITOLO/CAUSALE	IMPORTO	
		USCITA	ENTRATA
U	08021.01.2140100001 – TFR indennità a carico dell'Ente <i>Liquidazione del TFR – importo lordo</i>	€ 1.048.300,79	
E	30500.02.2080170001 – Rimborsi da Enti Previdenziali <i>Quota da recuperare mensilmente dal Fondo tesoreria INPS</i>		€ 981.446,86
E	30500.99.2080100003 - Trattenute diverse al personale <i>Imposta sostitutiva a carico dei dipendenti</i>		€ 26.172,06
E	Risultato di amm.ne – altri accantonamenti <i>Quota TFR a carico Azienda maturata prima del 2007</i>		€ 40.681,87
Totale a pareggio		€ 1.048.300,79	€ 1.048.300,79

VISTA la variazione di bilancio n. 34/2022 predisposta dal Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane;

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio;

azienda regionale per l'edilizia abitativa
delibera del Commissario Straordinario n. 33 del 28.11.2022 pag. 4

ACQUISITO il parere del Collegio Sindacale, allegato alla presente;

ACQUISITO il parere di legittimità sull'atto ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n.14/1995 da parte del Direttore Generale;

DELIBERA

Di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Di adottare la variazione n. 34/2022 a valere sul Bilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022) – allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale – in termini di competenza e di cassa;

Di inviare il presente provvedimento, unitamente agli allegati, per conoscenza:

- all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici;
- all'Assessorato regionale della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Di inviare la variazione di bilancio con i dati di interesse al Tesoriere come previsto dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 118/2011.

Cagliari, 28.11.2022

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonello Melis

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

Il Direttore Generale
Ing. Cristian Filippo Riu